



"REGOLAMENTO DEL POLITECNICO DI BARI PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 240/2010" – testo redazionale annotato a cura dell'Ufficio Studi e Qualità della Normazione¹

Art. 1

(Oggetto, finalità e natura del rapporto di lavoro)

Il presente Regolamento - in armonia con i principi stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori e nel rispetto della Direttiva n. 70/1999/CE e delle vigenti disposizioni nazionali **disciplina, ai sensi dell'art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240**, il reclutamento di soggetti, di seguito indicati come "ricercatori **universitari** a tempo determinato", dotati di adeguata qualificazione scientifica ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, mediante la stipula di contratti di diritto privato di cui agli artt. 3, 4 e 4 bis, da assumersi al fine di svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per rapporto di lavoro subordinato, un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;
- b) per proroga del contratto, il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche;

¹ *Il testo ufficiale è stato emanato con D.R. n. 1221 del 21 novembre 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo ed è stato oggetto di interpretazione autentica limitatamente al co. 7 bis dell'art. 9 per la quale si rinvia alla corrispondente annotazione in calce.*

- c) per rinnovo del contratto, la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
- d) per nuovo contratto, la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione per un nuovo progetto o programma di ricerca;
- e) per lettera di referenze, l'attestazione proveniente da un componente della comunità scientifica volta a sostenere la presentazione di un candidato, evidenziandone le potenzialità di sviluppo in ambito scientifico, l'esperienza acquisita ed ogni altra caratteristica attitudinale alla ricerca che il referente ritenga utile far conoscere;
- f) per chiusura del progetto o del programma di ricerca, la scadenza temporale individuata dall'ultima spesa ammessa a rendicontazione.

Art. 3 **(Contratto "RTD-a")**

1. Sono definiti **contratti per la posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo a ("RTD-a")**, a norma dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 **nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022**, i contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa valutazione positiva dell'attività sia di ricerca che di didattica, **destinati ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.**

Tale valutazione viene effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del competente Ministero.

1. bis. L'indizione di procedure per il reclutamento di "RTD-a", successivamente al 29 giugno 2022, è consentita sino al 30 giugno 2025, in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

1 ter. Alle procedure e ai contratti RTD-a continua ad applicarsi il regime previsto dall'art. 24 della legge n. 240/2010 nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022.

2. La richiesta di proroga è avanzata agli organi collegiali competenti dell'Ateneo dalla struttura che ha attivato il contratto, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, con le medesime modalità previste all'art. 6 per l'attivazione dei contratti.

3. Per i contratti **"RTD-a"** è possibile prevedere il regime d'impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito. La modalità prescelta deve essere espressamente indicata nell'oggetto del contratto.
4. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. Il ricercatore con contratto **"RTD-a"**, all'interno delle attività di cui al comma 4, può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari specificati nel bando di selezione.
6. I contratti **"RTD-a"** possono essere stipulati dal medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 14. In questo caso il contratto viene stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.

Art. 4 **(Contratto "RTD-b")**

1. Sono definiti **contratti per la posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b) ("RTD-b")**, a norma dell'art. 24 comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, **nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022**, i contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano già fruito dei contratti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ovvero **che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della legge n. 240/2010**, ovvero, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca, di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 398/89, di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, purché in possesso del titolo di dottore di ricerca.
1 bis. L'indizione di procedure per il reclutamento di "RTD-b", successivamente al 29 giugno 2022, è consentita:
 - a) **sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con**

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, fatta salva la facoltà di utilizzare tali risorse per i contratti di cui all'art. 4 bis;

b) comunque fino al 30 giugno 2023;

1 ter. Alle procedure e ai contratti "RTD-b" continua ad applicarsi il regime previsto dall'art. 24 della legge n. 240/2010 nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022.

2. Per i contratti "RTD-b" è possibile prevedere il regime d'impegno a tempo pieno, ovvero a tempo definito. La modalità prescelta deve essere espressamente indicata nell'oggetto del contratto.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore **per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.**

4. Il ricercatore con contratto "RTD-b", nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, è tenuto a svolgere da un minimo di 60 ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari specificati nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 4 bis (Contratto "RTT")

1. Sono definiti contratti per la posizione da ricercatore universitario a tempo determinato in *tenure track* ("RTT"), a norma dell'art. 24 comma 3, legge n. 240/2010, nel testo in vigore dal 30 giugno 2022, i contratti della durata di sei anni non rinnovabili.

Ai fini della durata del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente, a richiesta dell'interessato, non sono computati.

2. Per i contratti "RTT" è possibile prevedere il regime d'impegno a tempo pieno, ovvero a tempo definito. La modalità prescelta deve essere espressamente indicata nel contratto.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

4. Il ricercatore con contratto "RTT", nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, è tenuto a svolgere da un minimo di 60 ad un massimo di 120 ore di didattica frontale per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari specificati nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

5. Almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente articolo, nell'ambito della programmazione triennale, è vincolato in favore di candidati che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dal Politecnico di Bari.

Art. 5

(Fondi disponibili)

1. I contratti di cui al presente Regolamento possono essere finanziati secondo le tre tipologie di seguito riportate:

- a) finanziamento a totale carico dell'Ateneo;
- b) cofinanziamento da fondi dell'Ateneo e per il restante da altri soggetti pubblici e/o privati;
- c) finanziamento totalmente proveniente da altri soggetti pubblici e/o privati, non derivanti dal bilancio dell'Ateneo, **previa stipula di apposite convenzioni o a valere su progetti di ricerca che prevedano, tra le tipologie di spesa eleggibili a finanziamento, il reclutamento del ricercatore. In tal caso, l'importo del finanziamento deve assicurare almeno la copertura del relativo costo quindicennale, per il reclutamento di RTD-b o RTT, o del costo per l'intera durata del contratto per il reclutamento di RTD-a.**

2. Le risorse esterne di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere espressamente destinate, nell'ambito del contratto di ricerca stipulato con i terzi finanziatori, al reclutamento

dei ricercatori a tempo determinato e devono essere accreditate sul bilancio d'Ateneo, prima dell'emanazione del /bando, ovvero garantite con fidejussione bancaria.

Art. 6

(Attivazione della procedura per la richiesta di un posto di ricercatore a tempo determinato)

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone il reclutamento di un ricercatore in un determinato **gruppo scientifico-disciplinare** al Consiglio di Amministrazione, che si esprime, previo parere del Senato Accademico, tenuto conto della programmazione triennale ex art. 24, comma 1 della legge n. 240/2010.

2. La proposta, adottata con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento, deve contenere i seguenti elementi:

a) la specificazione del **gruppo scientifico-disciplinare** e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

b) l'eventuale indicazione di uno o più specifici progetti o programmi di ricerca cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;

c) la struttura di afferenza;

d) la sede di svolgimento delle attività;

e) le attività oggetto del contratto, gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore, nonché le caratteristiche qualitative della sua produzione scientifica (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...);

f) il regime di impegno, a tempo pieno o definito;

g) il corrispettivo contrattuale;

h) l'indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;

i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;

j) l'eventuale lingua straniera richiesta, da scegliersi anche tra più possibilità.

3. **Per quanto concerne lo svolgimento di attività didattica frontale**, la richiesta per il posto di ricercatore a tempo determinato deve essere corredata del parere favorevole della struttura didattica interessata.

4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti **di cui agli artt. 3 e 4** del presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, **nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022**, intercorsi anche con altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 7

(Contenuto del bando di selezione)

1. Il bando di selezione deve contenere in forma sintetica:
 - a) **la tipologia del contratto, "RTD-a", "RTD-b" o "RTT";**
 - b) **il regime di impegno, a tempo pieno o definito;**
 - c) l'oggetto del contratto;
 - d) l'eventuale indicazione dello specifico progetto o programma di ricerca, nonché la durata dello stesso;
 - e) la specificazione del **gruppo scientifico-disciplinare** e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - g) l'eventuale prova orale, volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;
 - h) la decorrenza del contratto di lavoro;
 - i) il trattamento economico e previdenziale;
 - j) la sede prevalente di lavoro;
 - k) le modalità di selezione;
 - l) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - m) l'indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
 - n) gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo, che saranno assegnati al ricercatore nell'ambito del progetto o programma di ricerca e le caratteristiche

qualitative della sua produzione scientifica (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti...);

o) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

2. Il bando è pubblicato per almeno trenta giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.

3. Il bando è pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese:

a) in via obbligatoria, **sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, sul sito web di Ateneo, sul sito web del Ministero competente per l'Università e la Ricerca, nonché sul sito web dell'Unione Europea;

b) in via facoltativa, su uno o più quotidiani di rilevanza nazionale o internazionale.

Art. 8

(Requisiti per la partecipazione alla selezione)

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

2. Alle selezioni per contratto "**RTD-b**" possono partecipare candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

3. Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un docente appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

4. Per la durata dei contratti di cui al presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni, né contribuzioni previdenziali, in aspettativa, ovvero in posizione fuori ruolo nel caso in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 9

(Modalità di selezione)

1. La selezione avviene mediante una procedura che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione è affidata alla Commissione di cui all'art. 10, nominata dal Rettore.
3. La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c), della legge 240/2010, i criteri e parametri di valutazione sono individuati con decreto del competente Ministero.
4. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero totale degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
5. Successivamente alla discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
6. Nell'ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenze prodotte dal candidato.
7. Al termine della procedura, la Commissione individua il vincitore. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore.

7 bis. Alla conclusione dei lavori della Commissione e non oltre il termine perentorio dei successivi novanta giorni, previa chiamata di cui al successivo comma 9, è stipulato il contratto con il vincitore. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'Ateneo non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo settore concorsuale in relazione al dipartimento interessato.²

² *Il Senato Accademico ha deliberato, nella seduta del 20 dicembre 2022 - punto 1 all'O.d.g., previo parere favorevole rilasciato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° dicembre 2022 – punto 23 bis all'O.d.g., di interpretare autenticamente l'art. 9 comma 7 bis "... nel senso che il divieto dell'Ateneo di bandire nuove procedure di selezione per il medesimo settore concorsuale, decorsi 90 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione, non si applichi nei casi in cui il decorso dei predetti 90 giorni non sia imputabile ad inerzia dello stesso Ateneo, come nel caso di rinuncia da parte del vincitore."*

8. La Commissione, inoltre, redige una graduatoria di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e della discussione pubblica degli stessi.
9. Il Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta utile, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata proposta in ordine alla chiamata del vincitore. Tale proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, **previo parere del Senato Accademico**.
10. In caso di rinuncia del vincitore, il Consiglio di Dipartimento formula con le modalità previste al comma 9, una nuova proposta di chiamata in base alla graduatoria di merito di cui al comma 8.
11. La predetta graduatoria di merito ha validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del vincitore ovvero per mancata assunzione in servizio dello stesso.
12. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del D.P.R. n. 487/1994.

Art. 10

(Commissione di Valutazione)

1. Per ciascuna procedura selettiva, con decreto del Rettore, è istituita una Commissione **di Valutazione**, composta da tre professori, **di cui almeno un professore di I fascia**, appartenenti al **gruppo scientifico-disciplinare** a cui si riferisce il bando, ovvero **ai settori scientifico-disciplinari eventualmente ivi indicati**, di cui uno designato dal Consiglio di Dipartimento e due esterni all'Ateneo, nominati a seguito di sorteggio effettuato dal Rettore tra una rosa di almeno quattro professori individuati dal Consiglio del Dipartimento che effettua la chiamata.

Nel caso in cui il componente designato dal Consiglio di Dipartimento fosse un professore di II fascia, la rosa di almeno quattro professori di cui al precedente periodo deve comprendere almeno due professori di I fascia.

La presidenza della Commissione è assunta da un professore di I fascia.

Hanno titolo a far parte della Commissione di Valutazione i Professori di I fascia, in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni



dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, e i Professori di II fascia, in possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione al ruolo di professore di I fascia.

Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa all'Amministrazione.

Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Non possono far parte della Commissione i professori che abbiano riportato una valutazione negativa ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

1 bis. A seguito di rinuncia o indisponibilità del componente della Commissione designato, il Consiglio del Dipartimento a cui è attribuito il posto designa un nuovo componente secondo quanto prescritto al comma 1. A seguito di rinuncia o indisponibilità di un componente della Commissione individuato con il sorteggio, si procede a nuovo sorteggio fra i nominativi presenti nell'elenco predisposto dal Consiglio del Dipartimento e non selezionati con il sorteggio precedente. Quando necessario, il Consiglio del predetto Dipartimento provvede ad individuare un ulteriore elenco di professori con gli stessi criteri fissati dal comma 1, in modo tale che il sorteggio avvenga nell'ambito di un numero di professori almeno doppio del numero di componenti della Commissione da nominare.

1 ter. Il componente della Commissione giudicatrice che versi in una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c. ha l'obbligo di astenersi dal compimento degli atti oggetto della procedura selettiva. I commissari devono pertanto dichiarare l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 del C.p.c. In ipotesi di coautoraggio, il suddetto obbligo di astensione si configura laddove il componente della Commissione sia coautore di oltre il 50% delle pubblicazioni presentate da uno dei candidati ai fini della procedura valutativa. Allo stesso modo, l'Amministrazione, ove accerti l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati.

1 quater Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine perentorio di sette giorni naturali e consecutivi per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, è possibile farla valere sino all'insediamento della Commissione.

2. La Commissione deve concludere i propri lavori entro **2,5 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni per la ricusazione di cui al comma 1 quater.**

Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione dei lavori, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione.

2 bis. Il Rettore può ridurre il termine di cui al comma 2 per la conclusione dei lavori della commissione a trenta giorni qualora - in presenza di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari - se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione del finanziamento.

3. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la nomina di una nuova Commissione, ovvero per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo.

3 bis. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.

3 ter. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

4. L'approvazione degli atti è formalizzata con provvedimento del Rettore entro trenta giorni dalla consegna dei medesimi, dopo che ne sia stata accertata la regolarità formale.

5. In caso di irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione, assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.

Art. 10 bis

(Chiamata diretta dei ricercatori nell'ambito di programmi ministeriali, europei e internazionali)

1. Oltre alle procedure selettive previste dal presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, il Politecnico di Bari può procedere, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico, su proposta del Rettore o del Consiglio di Dipartimento interessato, alla chiamata diretta, quali ricercatori a tempo determinato, di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al

finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre Organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipi, secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro competente per l'Università.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D. L. n. 36/2022, convertito con legge n. 79/2022, il Politecnico di Bari può procedere, altresì, alla copertura di posti di RTDA-a, mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Art. 11 (Rapporto di lavoro)

1. I contratti oggetto del presente Regolamento sono stipulati dal Rettore, in qualità di legale rappresentante dell'Ateneo.
2. La sede di svolgimento dell'attività lavorativa è individuata dal Dipartimento che ha richiesto l'attivazione del contratto.
3. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto o programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato e validato dal Responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore, è necessario l'utilizzo del sistema di time sheet di Ateneo.
4. L'autocertificazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
 - a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;

- b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.
5. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal d.gs. n. 81/2008, a carico dell'Ateneo.
6. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della legge 240/2010.
7. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
8. I ricercatori a tempo determinato con contratto possono variare il regime di impegno previsto nel bando all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Dipartimento, che ne dovrà garantire la sostenibilità finanziaria in caso di passaggio da tempo definito a pieno.
9. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.

Art. 11 bis

(Congedo per motivi di studio e/o ricerca)

1. A seguito di istanza motivata da ragioni di studio e/o ricerca scientifica, il Rettore può concedere al Ricercatore a tempo determinato, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, un congedo per la durata massima di sei mesi in ciascun anno ovvero nella misura massima di 12 mesi per ogni contratto di lavoro stipulato (tipologia "RTD-a", "RTD-b" o "RTT").
2. Nel caso in cui, il congedo richiesto sia di durata superiore a quanto previsto dal precedente comma, la richiesta dovrà essere valutata dal Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di Dipartimento.
3. Il congedo per ragioni di studio e/o di ricerca scientifica deve in ogni caso essere funzionale alle esigenze e/o ai programmi di ricerca indicati nel contratto e compatibile con l'assolvimento dei compiti didattici affidati al Ricercatore a tempo determinato.
4. Durante il periodo di congedo il Ricercatore a tempo determinato conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente o superiore al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi. Il periodo trascorso in congedo senza assegni è utile ai fini della pensione secondo quanto stabilito dall'art. 14 della legge n. 16/62, con oneri a carico del Ricercatore.

5. Ai fini del computo del periodo massimo di fruizione del congedo, si considera la data di inizio del rapporto di lavoro e non quella dell'anno solare.
6. Al termine del congedo il Ricercatore è tenuto a predisporre una dettagliata relazione al Direttore del Dipartimento, che illustri i risultati raggiunti con riferimento alle esigenze di ricerca indicate nel contratto.

Art. 12

(Trattamento economico e previdenziale)

1. Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
2. Ai ricercatori con contratto **"RTD-a"** compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d'impegno.
3. Ai ricercatori con contratto **"RTD-b"** o **"RTT"** compete, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0 a tempo pieno che può tuttavia essere elevato fino ad un massimo del 30%, previa specifica indicazione nel bando.
4. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
5. I contratti oggetto del presente Regolamento sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l'Ateneo.
6. Ai ricercatori a tempo determinato, comunque, non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Art. 13

(Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi)

1. I contratti oggetto del presente Regolamento sono incompatibili:
 - a) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;



b) con la titolarità degli assegni **o contratti di ricerca** anche presso altri Atenei **o Enti pubblici di ricerca**;

c) **con le borse di dottorato e, in generale, con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.**

2. Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia ed i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, **nonché coloro che abbiano già usufruito di contratti "RTT" per almeno un triennio.**

3. **Limitatamente ai contratti RTD-a ed RTD-b**, non sono inoltre ammessi coloro che abbiano già stipulato contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24, legge 240/2010, **nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022**, presso il Politecnico di Bari o altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui all'art. 22, comma 1, legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto bandito, superi complessivamente i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

4. Ai ricercatori a tempo determinato è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui agli artt. 3, 4 **e 4 bis** del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.

5. Ai sensi dell'art. 6, commi 11 e 12, legge 240/2010, ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore del Dipartimento di afferenza, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza.

6. Ai sensi dell'art. 6, commi 11 e 12, legge 240/2010, ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, previa comunicazione all'amministrazione, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l'Ateneo.

Art. 14 **(Mobilità)**

In caso di mobilità tra Atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

Art. 15

(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice civile e la normativa in materia di ricercatori universitari.
- 2. Il presente Regolamento non si applica alle procedure il cui bando è stato approvato precedentemente alla data della sua entrata in vigore, per le quali continua ad applicarsi la previgente disciplina regolamentare in materia.**
- 3. Sino alla definizione dell'importo dei contratti di ricerca ai sensi dell'articolo 22, comma 6 della legge n. 240 del 2010, e comunque non oltre il 30 giugno 2025 e in conformità alle condizioni previste dall'art. 14, comma 6-quinquiesdecies del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022, per i vincitori dei programmi di ricerca di alta qualificazione individuati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto n. 919 del 22 luglio 2022, ai fini della chiamata per la stipula di un contratto di ricerca, il Politecnico può, in alternativa, procedere alla chiamata diretta in qualità di ricercatore a tempo determinato con contratto di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), nel testo previgente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (RTD-a)**
- 4. Per i vincitori di programmi di ricerca destinatari di chiamata diretta sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 963 del 28 dicembre 2015 in data antecedente al 22 luglio 2022, continua ad applicarsi tale decreto.**

5. Sino al 30 giugno 2025, il Politecnico di Bari riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti RTT, ai soggetti che sono, o sono stati, nel periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2022, titolari di contratti RTD-a, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o piu' assegni di ricerca.

6. Sino al 30 giugno 2025, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti RTD-a e che stipulano un contratto RTT, é riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

7. Sino al 30 giugno 2025, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente sino al 29 giugno 2022, e che stipulano un contratto RTT, e' riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

8. Fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 6 bis (Gruppi e settori scientifico-disciplinari) del D.L. 30/4/2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, le chiamate di ricercatori a tempo determinato avvengono sulla base dei settori concorsuali e settori scientifico disciplinari, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 16

(Abrogazioni di norme)

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti norme che contrastino con la disciplina in esso contenuta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, **comma 2.**